

*di* Carro

Prot. n° 13/12



Bari, 9 luglio 1973

Ill.mo Sig. Presidente  
Consiglio Regionale della Puglia  
S E D E

Per quanto di competenza, trasmetto in allegato i disegni di legge "Fondo Regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso i centri di medicina sociale e del lavoro" e " Contributi della Regione Puglia a Comuni e Consorzi di Comuni per l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani", in uno alle relazioni che saranno illustrate in aula dal sottoscritto e ai pareri favorevoli espressi dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(avv. Gaetano Stanaccio)



DISEGNO DI LEGGE

" FONDO REGIONALE PER GLI OSPEDALI, IL SERVIZIO REGIONALE  
DI PRONTO SOCCORSO, I CENTRI DI MEDICINA SOCIALE E DEL LAVO-  
RO "

Relatore: avv . Gaetano SCAMARCIO

.....

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

l'opera continua, diuturna e costante di miglioramento e potenziamento delle nostre strutture assistenziali ed ospedaliere ad opera di tutti gli organi regionali trova nel provvedimento di legge che è sottoposto all'esame di questa assemblea un'ulteriore occasione di riprova e un valido strumento di stabilizzazione degli interventi e dell'indirizzo sin qui assunto e sostenuto.

Tale opera è iniziata con l'approvazione del piano di riparto della quota parte del fondo nazionale ospedaliero spettante alla Regione Puglia pari circa a £7.000.000.000, a proposito del quale un ordine del giorno approvato dalla Commissione Sanità in una delle ultime sedute ha inteso cogliere qualche aspetto di ritardo e di mancata rispondenza dei criteri informativi del piano per un invito pacato ma sostenuto agli Enti ospedalieri per accelerarne l'attuazione.

Questa opera è proseguita con l'approvazione della legge sugli asili comunali, con quella dell'intervento della Regione per il potenziamento dei centri di medicina dello sport e per una migliore tutela sanitaria delle attività sportive, e con quella sulla assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, agli invalidi mutilati e agli invalidi di guerra sinora non assistiti.

Questa linea sarà ancora portata innanzi sia con il disegno di legge in discussione che con quello concernente l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani e per la costituzione di consorzi provinciali per la riabilitazione, quest'ultimo già vagliato in una consultazione a largo

raggio in sede di Commissione Sanità e pronto per una definitiva discussione in sede referente.

Per rimanere nell'argomento va sottolineato innanzi tutto che questo disegno di legge "Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro", ha trovato unanime la Commissione Sanità che lo ha approvato con poche modifiche sulle quali -per altro- c'è stata uguale intesa ed unanimità.

Ciò è ostensivo del fatto che il complesso degli interventi previsti dal disegno di legge risponde e può provvedere ad esigenze e istanze sentite dagli operatori del settore sanitario ed ospedaliero e che sono state colte dagli organi dell'Assessorato Sanità che hanno elaborato il testo del disegno di legge.

Quest'ultimo reca chiara l'impronta dell'operatività e della capacità di colmare alcune lacune delle nostre strutture sanitarie ed assistenziali.

L'articolazione degli interventi risulta con ogni evidenza dall'articolo 1 del disegno di legge che si distende per tutti i 4 titoli e i numerosi articoli di cui si compone la normativa che il disegno di legge ci propone, è piana e semplice ed anche per questo aspetto sembra perfettamente rispondente agli scopi che si intende perseguire.

In particolare sembra che debba essere messo in risalto che lo strumento di intervento usato in prevalenza e tenuto a modello dal disegno di legge è quello dell'intervento finanziario della Regione

mediante contributi sulla spesa.

Più in special modo per i contributi inerenti ai primi due titoli del disegno di legge che concernono lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili ospedalieri e lavori di adeguamento degli impianti e dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici, sanitari, è chiara la finalità degli interventi e la loro matrice.

I nostri enti ospedalieri sono oberati dalla spesa corrente che, per <sup>gli</sup> ospedali ha particolare composizione, poichè l'assistenza è soprattutto assistenza diretta e di personale medico e paramedico, essi pertanto non sono per lo più in grado di sopportare alla spesa per i lavori e in conto capitale, in particolare, nell'attuale momento di inefficienza del sistema mutualistico che non riesce a corrispondere le rette e cioè a pagare i costi dell'assistenza ospedaliera agli enti e quindi impedisce per lo più agli enti medesimi ogni lavoro riparatorio e di rinnovamento di impianti e attrezzature anche i più ordinari e indispensabili.

Il contributo sulla spesa può e deve costituire per le amministrazioni ospedaliere un valido e permanente incentivo in questo senso, e certamente gli amministratori dei nostri ospedali sapranno valersi nei limiti della disponibilità finanziaria del bilancio Regionale e della dotazione recata da questa legge.

Una peculiare qualificazione e importanza ha il titolo 3° del disegno di legge, che si riferisce a gestione e finanziamento del servizio regionale di pronto soccorso.

Questo servizio che si sta creando in attuazione della deliberazione n° 29 del 13 luglio 1973 del Consiglio Regionale con la quale fu approvato il piano di riparto di 7 miliardi rivenienti dal fondo regionale ospedaliero di cui alla legge n° 132 del 1968 - art. 33 - fra non molto

sarà una realtà e in parte lo è già sin d'ora con le sue ambulanze, le sue radio rice-trasmittenti, e i suoi ponti radio e con quanto altro è stato previsto e sta per essere acquisito e messo in opera per la sua esistenza ed efficienza.

Questo titolo, nella legge non fa che porre le norme per la sua continua efficienza e contiene ogni necessaria previsione di necessità di spesa e di interventi per disciplinarla allo scopo di mantenere in vita un sistema di presidi sanitari che per la salvezza della vita umana è stato concepito e sta per essere attuato.

Il titolo 4° del disegno di legge sposta invece l'ambito di intervento e di disciplina normativa sull'aspetto preventivo della tutela della salute: la necessità di istituire altri enti di medicina del lavoro e sociale in aggiunta a quelli esistenti e di migliorare il funzionamento di questi ultimi è il presupposto per l'attuazione di un sistema organico di prevenzione delle malattie professionali e sociali.

Da quanto prima detto, risulta che il fondo istituito con la legge in discussione si qualifica per essere destinato ad un articolato sistema di interventi e ad un ordine di priorità di scelte che si propongono il comune scopo di migliorare i livelli di funzionalità, di idoneità ambientale, tecnica e sanitaria dei servizi sanitario-ospedalieri della Regione.

E' chiaro che altre esigenze nel prosieguo della attività amministrativa regionale potranno evidenziarsi e che il fondo - come strumento di intervento - potrà, adeguatamente impinguato essere orientato a soddisfarle, qualora leggi integrative degli interventi previsti dal testo in esame lo prevederanno.

Questo disegno di legge, pertanto, ha carattere di primo intervento in alcuni settori, ma può e deve divenire una costante del bilancio finanziario della Regione, uno strumento di intervento, di sollecitazione e di razionalizzazione di strutture e servizi.

Ed è in questa convinzione che si è espressa, con unanime parere favorevole la 4<sup>a</sup> Commissione Permanente, nell'approvare il disegno di legge all'esame di questa assemblea che - per quanto attiene alla parte finanziaria - disciplinata dagli articoli 15 e 16 si è giovata del parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio.

Nel proporre l'approvazione a questa assemblea ci sostiene la certezza che anche questa legge - come le precedenti già in vigore o in itinere, per quanto attiene il settore di assistenza sociale e sanitaria, incontrerà il favore degli operatori sanitari e della collettività regionale, alle aspettative della quale, in ultima analisi, e nel più concreto degli intendimenti è destinata.

IL PRESIDENTE

N° 49 del Reg.

- La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 30/6/73:
- Vista la richiesta del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio sul disegno di legge " Fondo Regionale per gli Ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro";
  - visto l'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;
  - visto il disegno di legge sopra citato;
  - visto l'art. 15 del disegno di legge sopra citato;
  - vista la legge regionale 5.9.1972, n° 8;
  - visti i capp. 308, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 143, 144, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 146, 147, 148, 151, 152 e accertata la disponibilità, rispettivamente di L. 500.000.000, = di L.4.230.000, L. 1.000.000, L. 200.000, L. 500.000, L. 1.000.000, L. 1.000.000, 13.600.000, L. 14.200.000, L. 14.725.000, L. 6.500.000, L. 6.010.000, L. 900.000, L. 198.300.000, L. 12.500.000, L. 1.000.000, L. 55.000.000, L. 2.000.000, L. 3.000.000, L. 7.100.000, L. 1.500.000, L. 14.100.000, L. 234.985.000, L. 2.485.000, L.25.000.000, L. 1.000.000, L.1.790.000, L. 8.094.000, L. 1.100.000, L. 2.250.000, L. 100.000, L. 8.000.000, L. 10.000.000, L. 4.100.000 ;
  - ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 15 del disegno di legge di che trattasi ammontante a complessive L. 1.157.269.000,===

esprime parere favorevole

- 1) sulla spesa medesima;
- 2) sulla variazione in diminuzione degli stanziamenti previsti ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 : 308, 106; 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 143, 144, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 146, 147, 148, 151, 152, nella rispettiva misura di L. 500.000.000, L.4.230.000, 1.000.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, 1.000.000, 13.600.000, 14.200.000, 14.725.000, 6.500.000, 6.010.000, 900.000, 198.300.000, 12.500.000, 1.000.000, 55.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 7.100.000, 1.500.000, 14.100.000, 234.985.000, 2.485.000, 25.000.000, 1.000.000, 1.790.000, 8.094.000, 1.100.000, 2.250.000, 100.000, 8.000.000, 10.000.000, 4.100.000,
- 3) sulla istituzione del cap. 126 bis nel predetto stato di previsione della spesa, con uno stanziamento di L. 1.157.269.000 riveniente dalla utilizzazione delle variazioni in diminuzione sopra nominate, con intitolazione "Fondo Regionale per gli ospedali, il servizio sociale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro".
- 4) Sulla istituzione nei futuri stati di previsione della spesa di bilancio di apposito capitolo con identica denominazione e stanziamento da determinarsi in sede di approvazione dei futuri bilanci.

p/ 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
Al Presidente  
(avv. Giovanni Margiotta)



# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro.

### ART. 1

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

- a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;
- b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici e sanitari;
- c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;
- d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

### TITOLO I

### ART. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell'articolo 34 della legge 12/2/1968, n.132.

o/uo

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

## ART. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato Regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta Regionale tramite l'Assessorato alla Sanità.

## ART. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consultivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla Sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

## TITOLO II

### ART. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contribu

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

ti per l'adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite nel Titolo I° della presente legge.

## ART. 6

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitori in sostituzione della documentazione di cui al precedente articolo 3.

## ART. 7

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammmodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'articolo 32 della legge 12/2/1968, n.132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge o dell'articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971 n.304.

## TITOLO III

### ART. 8

Gli Ospedali che siano amministrati da enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Re-

o/oo

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

gione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

## ART. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

## ART. 10

Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'Assessorato alla Sanità, prima della ordinaria domanda di contributo.

## TITOLO IV

### ART. 11

Con delibera della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

1/00

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

## ART. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai Comuni e agli enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale.

## ART. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

## DISPOSIZIONE FINALE

## ART. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziate a carico del fondo istituito con la

./..

# REGIONE PUGLIA

- 6 -

presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare l'80% della spesa effettivamente sostenuta.

## DISPOSIZIONE FINANZIARIA

### ART. 15

Il fondo di cui all'articolo 1 per l'anno 1972 è di £.1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di £.1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di £.500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap.106	£.	4.230.000	Cap.126	£.	900.000
Cap.107	"	1.000.000	Cap.127	"	198.300.000
Cap.109	"	200.000	Cap.128	"	12.500.000
Cap.110	"	500.000	Cap.129	"	1.000.000
Cap.111	"	1.000.000	Cap.130	"	55.000.000
Cap.112	"	1.000.000	Cap.132	"	2.000.000
Cap.113	"	13.600.000	Cap.133	"	3.000.000
Cap.114	"	14.200.000	Cap.134	"	7.100.000
Cap.115	"	14.725.000	Cap.136	"	1.500.000
Cap.116	"	6.500.000	Cap.143	"	14.100.000
Cap.117	"	6.010.000	Cap.144	"	234.985.000

./..

# REGIONE PUGLIA

- 7 -

Cap.118	£.	2.485.000	Cap.146	£.	2.250.000
Cap.120	"	25.000.000	Cap.147	"	100.000
Cap.121	"	1.000.000	Cap.148	"	8.000.000
Cap.122	"	1.790.000	Cap.151	"	10.000.000
Cap.123	"	8.094.000	Cap.152	"	4.100.000
Cap.125	"	1.100.000			

La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973 n.11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell'es.fin.1972 della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del comma precedente.

## ART. 16

La somma di £.1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro.

## ART. 17

La ripartizione del fondo tra i settori d'intervento di cui all'articolo 1 sarà effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi.

## ART. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.